

NON IMPORTA CHE LA RICHIESTA FOSSE STATA FATTA A UN DOCENTE E NON AL DIRIGENTE

Il Tar punisce una preside: troppo formale con i genitori

I compiti dello studente devono essere rilasciati alla famiglia senza accampare pretesti

DI MARIO D'ADAMO

Gli elaborati scolastici di un alunno devono essere consegnati in copia ai genitori che ne fanno richiesta e non si possono accampare pretese formalistiche per rifiutare o ritardarne il rilascio. Se la scuola ravvisa oscurità o inesattezze nella formulazione della domanda, afferma il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 199 depositata l'8 aprile scorso, essa deve «tempestivamente darne un riscontro scritto ai richiedenti, per dar loro modo di meglio precisarla». Per il Tar l'amministrazione scolastica «ancora non riesce a comprendere il fatto che in materia di accesso la sostanza deve prevalere sulla forma». Era accaduto il 30 novembre 2010 che i genitori di un alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado di un istituto comprensivo della provincia di Udine avessero richiesto il rilascio di copia degli elaborati da lui eseguiti a scuola. Essi avevano indirizzato e con-

segnato la domanda nelle mani della coordinatrice di classe, che il giorno stesso l'aveva portata a conoscenza del consiglio di classe. Presenti alla riunione sia la madre dell'alunno nella sua qualità di rappresentante di classe sia la dirigente scolastica, la quale ultima aveva spiegato che i genitori possono rivolgersi direttamente ai docenti per visionare le verifiche ma che per l'estrazione di copia la richiesta deve essere posta alla preside, essendo «l'iter un po' più complesso». A questa affermazione di carattere generale non seguì alcun atto o provvedimento che accogliesse la richiesta o ne richiedesse la riformulazione, nemmeno dopo che la domanda fu consegnata in segreteria per farla acquisire al protocollo. Trascorsi trenta giorni durante i quali è continuata l'inerzia dell'amministrazione e formatosi così il silenzio rifiuto, i genitori hanno presentato ricorso al giudice amministrativo per il riconoscimento del loro

interesse all'accesso richiesto e far dichiarare l'illegittimità della condotta omissiva della scuola. La quale, solo il 12 marzo 2011, trascorsi più di tre mesi, autorizzò il rilascio delle copie, addebitando il ritardo «all'irritualità dell'istanza, presentata ad organo incompetente». Preso atto che la loro richiesta era stata finalmente accolta, i ricorrenti hanno però insistito per ottenere la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese. Il giudice adito ha riconosciuto che il loro ricorso era fondato e avrebbe dovuto essere accolto. Non è sostenibile, argomenta il Tar, che possa aver ingenerato un qualsivoglia disagio il fatto che la richiesta fosse indirizzata all'insegnante coordinatrice di classe anziché alla dirigente scolastica. Anche perché la coordinatrice di classe non è un organo e non è nemmeno incompetente, perché appartiene a quella stessa amministrazione che detiene il materiale e che aveva il dovere di rilasciare le copie senza ritardo per non compromettere la finalità per la quale erano state richieste.

Il sia pur tardivo accoglimento della domanda, tuttavia, ha fatto cessare la materia del contendere. Quanto alle spese l'amministrazione è stata comunque condannata al pagamento del contributo unificato.

—© Riproduzione riservata—

